

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2551-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE CONCI ELISABETTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 febbraio 1952 (Stampato n. 2083)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

E COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 21 febbraio 1952*

Norme a favore degli alto-atesini rioptanti per la cittadinanza italiana

Presentata alla Presidenza il 3 giugno 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge contenente norme a favore degli alto-atesini rioptanti per la cittadinanza italiana rientra nel quadro della revisione delle opzioni, come previsto nel punto tre dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, ed è frutto di ulteriori accordi intercorsi tra il Governo italiano e il Governo federale au-

striaco, in seguito a ripetute dettagliate conversazioni. Un primo schema di dette norme era stato formulato il 22 gennaio 1949 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio al Governo federale tramite la legazione d'Austria a Roma. Dopo ulteriori discussioni il 20 marzo 1950 fu raggiunto l'accordo definitivo contenuto nel presente disegno di legge.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I cittadini ai quali le presenti disposizioni si riferiscono appartengono alle varie categorie di alto-atesini optanti in base alla legge agosto 1939 e gli Accordi italo-tedeschi degli anni successivi; legge e accordi che sono stati l'ultima manifestazione della nefasta politica condotta in Alto Adige in quel triste periodo.

È con spirito democratico e umanitario che il Governo della Repubblica ha stipulato gli Accordi in esame. Per coloro i quali, in seguito al decreto legislativo 2 febbraio 1948, hanno riacquisito la cittadinanza italiana e appartenevano all'Amministrazione statale, le provvidenze riguardano anche l'assistenza post-bellica a sinistrati, minorati di guerra e le loro famiglie.

L'articolo 1 precisa il significato del termine « ripoanti »; gli articoli 2-5 contengono le condizioni per la riassunzione degli impiegati e salariati di ruolo e non di ruolo e ne specificano le modalità. L'articolo 6 estende le disposizioni ai parastatali.

Gli articoli 7-13 trattano delle pensioni dirette e indirette di dipendenti statali e delle pensioni di guerra.

L'articolo 14 si riferisce ai sinistrati e l'articolo 15 specifica il modo di copertura dell'onere.

Con questo disegno di legge, proposto all'approvazione della Camera, si risolve un problema umano e si dà valore legale all'accordo raggiunto tra i due Governi interessati.

CONCI ELISABETTA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Negli articoli che seguono sono indicati con il termine di riptanti coloro che essendo cittadini italiani optarono per la cittadinanza germanica in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti e che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

ART. 2.

I riptanti, già dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, che cessarono dal servizio a seguito dell'opzione, possono chiedere di essere riammessi presso l'Amministrazione a cui appartenevano.

La disposizione del precedente comma si applica anche a coloro che, al momento della cessazione dal servizio, appartenevano al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, a quello degli agenti di custodia degli stabilimenti di prevenzione e di pena o della disciolta milizia forestale.

La domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che hanno conservato la cittadinanza italiana o che alla data suddetta hanno già riacquistato la stessa, e per gli altri entro 180 giorni dalla data di riacquisto della cittadinanza.

La riammissione è subordinata al possesso dei requisiti fisici e morali necessari ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti per la permanenza in servizio.

Essa non può essere disposta per coloro che alla data della presentazione della domanda abbiano raggiunto il 65° anno di età ovvero i limiti di età tassativamente stabiliti dagli ordinamenti vigenti per il collocamento a riposo delle categorie di personale a cui appartenevano.

ART. 3.

Gli impiegati di ruolo riammessi nell'impiego sono iscritti nel grado cui appartenevano, con l'anzianità posseduta al momento della cessazione dal servizio.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

In mancanza di posti vacanti nel ruolo, la riammissione in servizio è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

ART. 4.

Per i salariati di ruolo la riassunzione avviene con la qualifica rivestita e con la classe di paga spettante alla data della cessazione del precedente rapporto di lavoro.

In mancanza di posti vacanti nel ruolo, la riammissione in servizio è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

ART. 5.

Per gli impiegati o salariati non di ruolo, il servizio prestato prima del licenziamento conseguente all'opzione si cumula, ad ogni effetto, con il servizio che sarà prestato dopo la riassunzione. Il servizio complessivo, così computato, è considerato come prestato senza soluzione di continuità.

L'indennità di licenziamento già corrisposta sarà detratta dall'importo del trattamento di licenziamento o di quiescenza, eventualmente spettante al termine del rapporto di impiego o di lavoro.

In mancanza di posti disponibili nei contingenti fissati per le singole Amministrazioni, la riassunzione è effettuata in eccedenza ai contingenti stessi, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

ART. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, ai riopianti già dipendenti da enti parastatali che cessano dal servizio a seguito della opzione.

È in facoltà degli Enti locali di estendere, mediante provvedimenti dei rispettivi organi competenti, le disposizioni degli articoli precedenti, in quanto applicabili, ai riopianti già da essi dipendenti.

ART. 7.

I riopianti, già titolari al 31 dicembre 1939 di pensioni ordinarie civili o militari a carico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, che non trasferirono la loro residenza all'estero, conservano il godimento del diritto a pensione senza interruzione dalla data anzidetta.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

I ripoitanti, già titolari al 31 dicembre 1939 di pensioni di cui al precedente articolo, che, prima dell'opzione o dopo, trasferirono la loro residenza all'estero, sono riammessi al godimento del diritto a pensione, con effetto dalla data del decreto ministeriale di concessione del riacquisto della cittadinanza italiana.

Qualora tuttavia il trasferimento all'estero fosse avvenuto nelle condizioni e per le cause di cui al 1° comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, la riammissione al godimento del diritto a pensione ha luogo con decorrenza dal 1° gennaio 1940 ma con esclusione del periodo di permanenza all'estero anteriore alla data di riacquisto della cittadinanza italiana.

ART. 9.

I ripoitanti già in servizio attivo al momento dell'opzione presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non chiedano o non ottengano la riammissione in servizio ai sensi della presente legge, sono ammessi, su domanda, al godimento del trattamento di pensione spettante al momento della cessazione del servizio.

La pensione da corrispondersi ai sensi del precedente comma decorre per i ripoitanti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, dalla data della dichiarazione di revoca dell'opzione per la cittadinanza germanica, e per i ripoitanti di cui all'articolo 11 del citato decreto, n. 23, dalla data del decreto del Ministro per l'interno che concede il riacquisto della cittadinanza italiana.

ART. 10.

Ai congiunti di coloro che, già titolari al 31 dicembre 1939 di pensioni ordinarie civili o militari a carico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, avevano optato per la cittadinanza germanica e successivamente sono deceduti senza aver revocato l'opzione, prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, oppure, dopo aver revocato l'opzione, prima che il relativo procedimento sia stato definito, la reversibilità della pensione, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni, compete:

per gli aventi diritto che non optarono per la cittadinanza germanica, dal giorno successivo alla morte del dante causa;

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

per gli aventi diritto riopianti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, dalla data della dichiarazione di revoca della opzione per la cittadinanza germanica;

per gli aventi diritto che hanno riacquisito la cittadinanza italiana, dalla data del decreto del Ministro per l'interno che concede il riacquisto della cittadinanza italiana.

ART. 11.

Ai congiunti di coloro che erano in servizio attivo al momento dell'opzione presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, dopo aver optato per la cittadinanza germanica, sono deceduti senza aver revocato l'opzione, prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, oppure, dopo aver revocato l'opzione, prima che il relativo provvedimento sia stato definito, compete la reversibilità della pensione diretta spettante al dante causa al momento della cessazione dal servizio, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

La decorrenza della pensione da corrispondersi ai sensi del precedente comma viene determinata in conformità di quanto stabilito nell'articolo 10 per le diverse categorie in esso considerate.

ART. 12.

Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 10 sono applicabili anche alle pensioni e assegni di guerra per eventi verificatisi nella prima guerra mondiale e nelle guerre successive combattute dall'Italia fino al 31 dicembre 1939.

Le disposizioni stesse e quelle degli articoli 9 e 11 sono altresì applicabili alle pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro.

Esse sono estese, in quanto applicabili, alle pensioni a carico degli enti pubblici o di altri enti o istituti diversi da quelli indicati nel comma precedente, sempre che l'ente o l'istituto cui la pensione faceva carico non sia stato liberato da ogni obbligo mediante il trasferimento del valore capitale della pensione, operato in base agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi.

ART. 13.

Le pensioni che vengono riconosciute ai sensi della presente legge sono aggiornate secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Restano valide le dichiarazioni rilasciate dai pensionati già appartenenti alle ferrovie ex Sudbahn a norma dell'Accordo di Roma italo-germanico del 3 aprile 1941 relativo al pagamento delle pensioni provenienti dalle ex Subdahn a favore dei beneficiari allogeni optanti per la cittadinanza germanica.

Nei casi in cui non si renda possibile l'immediata regolazione delle partite di pensione, è consentita l'apertura di partite provvisorie, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769.

ART. 14.

Ai rioptanti che rientrano nella categoria dei sinistrati di guerra, dei civili minorati di guerra e dei congiunti di civili caduti o dispersi in dipendenza di eventi bellici e che versino in stato di bisogno, sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, nonché le successive disposizioni riguardanti l'assistenza post-bellica. I rioptanti dovranno dimostrare l'appartenenza alle suddette categorie, mediante documento rilasciato dalla competente autorità del luogo nel quale si è verificato l'evento bellico causa del sinistro.

In caso di impossibilità di produrre tale documento, è ammessa la presentazione di altra documentazione che venga riconosciuta idonea dalla competente Amministrazione.

ART. 15.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1950-51.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.